

AVANTI AL TRIBUNALE DI VICENZA

Sezione Lavoro

RICORSO EX ART. 414 C.P.C. CON ISTANZA DI PROVVEDIMENTO

CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C. E RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

ALLA NOTIFICA NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI AI SENSI

DELL'ART. 151 C.P.C.

Il sottoscritto Avv. Stefania Ottofaro, con studio in Vicenza, via Cairoli, n. 61, C.F. TTFSFN69M55L840D, fax 0444/566015, PEC stefania.ottofaro@ordineavvocativicenza.it, proc. e dom. come da mandato in calce al seguente atto, delle Sigg.re:

-DI RISIO MANUELA, nata a San Giovanni Rotondo (FG), il 22.03.1982, residente in Mattinata (FG), via IV Agosto, n. 11, C.F. DRSMNL82C62H926F;

-SIMIONI GLORIA, nata a Marostica (VI), il 02.01.1983, residente in Piovene Rocchette (VI), via Campilunghi, n. 13, C.F. SMNGLR83A42E970G;

-SASSO IVANA, nata a Cittadella (PD), il 30.04.1976, residente in Sarcedo (VI), via Colombarini, n. 17/A, C.F. SSSVNI76D70C743D;

-RUSSO IRENE, nata Palermo (PA), il 02.10.1981, residente in Rossano Veneto (VI), via Quartier Generale Giardino, n. 51, C.F. RSSRNI81R42G273P;

-CAMAZZOLA KATIA, nata a Bassano del Grappa (VI), il 29.04.1981, residente in Crespano del Grappa (TV), via Montenero, n. 44, C.F. CMZKTA81D69A703M;

-TOALDO SAMANTHA, nata a Bassano del Grappa (VI), il 09.11.1976, residente in Bassano del Grappa (VI), v.le Asiago, n. 8, C.F. TLDSNT76S49A703R;



-STIZZOLI ELENA, nata a San Bonifacio (VR), il 02.05.1977, residente in Castelgomberto (VI), Contrada Vallorona, n. 25, C.F. STZLNE77E42H783O;

-TREVISAN MILENA, nata a Vicenza (VI), il 27.06.1978, residente in Vicenza (VI), via S. Anguissola, n. 22, C.F. TRVMLN78H67L840O;

-D'AVERSA DANIELA, nata a Tricase (LE), il 28.09.1979, residente in Tricase (LE), via L. Spallanzani, n. 45, C.F. DVRDNL79P68L419K;

-DE BIASE ANNA, nata a Caserta (CE), il 25.03.1972, residente in Vicenza (VI), via Adenauer, n. 84, C.F. DBSNNA72C65B963B;

-BERARDINELLI GIULIA, nata a Ancona (AN), il 16.12.1982, residente in Vicenza (VI), via S. Anguissola, n. 14, C.F. BRRGLI82T56A271G;

-PERUZZO FRANCESCA GIORGIA, nata a Bassano del Grappa (VI), il 18.09.1968, residente in Rosà (VI), via Pigna, 23/C, C.F. PRZFNC68P58A703O;

-SANTORO ANNALISA, nata a San Vito dei Normanni (BR), il 09.03.1973, residente in Dueville (VI), via Madonnetta, n. 12, C.F. SNTNLS73C49I396H;

-FILIPPI SELENIA, nata a Vicenza (VI), il 15.10.1982, residente in Rosà (VI), via Pietro Nenni, n. 2/d, C.F. FLPSLN82R55L804O;

-BAIO IRENE, nata a Sandrigo (VI), il 01.05.1983, residente in Isola Vicentina (VI), via Giotto, n. 45/a, C.F. BAIRNI83E41H829S;

-BOMBACI PAOLA, nata a Messina (ME), il 15.09.1980, residente in Messina (ME), V.le della Libertà, n. 305, C.F. BMBPLA80P55F158W;

-BORDIGNON MICHELA, nata a Bassano del Grappa (VI), il 14.04.1979, residente in Vicenza (VI), C.trà Porta Padova, n. 22, C.F. BRDMHL79D54A703F;

-SINIGAGLIA EMANUELA, nata a Vicenza (VI), il 15.09.1981, residente in Bolzano Vicentino (VI); via Sottopassaggio, n. 30, C.F. SNGMNL81P55L840D;



-PORTINARI BEATRICE, nata a Vicenza (VI), il 28.12.1964, residente in Vicenza (VI), V.le Btg. Framarin, n. 44, C.F. PRTBRC64T68L840I;

-BIONDOLILLO ELEONORA, nata a Marostica (VI), il 14.07.1980, residente in Marostica (VI), via Brigata Sassari, n. 3, C.F. BNDLNR80L54E970I;

Parti ricorrenti

CONTRO

- Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), in persona del Ministro pro tempore;

- l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (USRV), in persona del legale rappresentante pro tempore;

- l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (USRV) – Ufficio VIII Ambito Territoriale di Vicenza, in persona del dirigente pro tempore,

Parti resistenti

E NEI CONFRONTI

di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per la classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAA) e Scuola Primaria (EEE), vigenti negli anni scolastici 2014/2017,

Litisconsorti

per il riconoscimento

del diritto delle parti ricorrenti – quali docenti in possesso del diploma magistrale acquisito entro l'anno scolastico 2001/2002 – ad essere collocate in III fascia nelle G.A.E. della provincia di Vicenza o, in subordine, nella fascia che codesto Ill.mo Giudice riterrà opportuna, nonché nella prima fascia delle G.I., con il riconoscimento del punteggio loro spettante, anche alla luce dei titoli frattanto conseguiti.



Previa disapplicazione

- del decreto MIUR del 3 giugno 2015, n. 325, del decreto MIUR 1 aprile 2014, n. 235, del decreto MIUR 27 giugno 2013, n. 572, del decreto MIUR del 14 giugno 2012, n. 53, del decreto MIUR 13 luglio 2011, n. 62, pubblicati in pari data sul sito del MIUR, con il quale sono stati riaperti i termini di aggiornamento del punteggio, scioglimento delle riserve e trasferimento del personale inserito nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, in particolare nella parte in cui **non consentono l'integrazione delle G.A.E. mediante l'inserimento delle parti ricorrenti quali docenti in possesso del diploma magistrale;**
- del decreto MIUR n. 353 del 22 maggio 2014 e allegati, nella parte in cui non consente l'inclusione delle parti ricorrenti in I fascia delle G.I. e nella parte in cui il titolo di abilitazione viene valutato in maniera illegittima;
- delle G.A.E. della Provincia di Vicenza nella parte in cui non comprendono le parti ricorrenti;
- ove esistente, dell'elenco dei docenti esclusi dalle G.A.E. di Vicenza;
- di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi, anche non conosciuti e successivi.

Per la condanna

dell'Amministrazione all'ammissione in G.A.E. delle parti ricorrenti e/o al risarcimento del danno in forma specifica per la mancata indicazione del diploma magistrale, acquisito entro l'anno scolastico 2001/2002, quale titolo idoneo per essere speso al fine di ottenere l'iscrizione nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento provinciali, escludendo, di fatto, le parti ricorrenti, dai soggetti che,



oggi, possono aspirare all'attribuzione dei contratti a tempo indeterminato e, per l'effetto, consentendo l'ammissione nell'attuale I fascia delle G.I. e nelle G.A.E.

Premesso che

le ricorrenti sono insegnanti precarie, abilitate alla professione docente in virtù del diploma di maturità magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 al quale, soltanto a seguito del D.P.R. 25 marzo 2014, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha riconosciuto valore abilitante a tutti gli effetti di legge (doc. all. n. 1).

Le ricorrenti sono attualmente inserite nelle graduatorie di circolo e di istituto, ossia nelle graduatorie utilizzabili soltanto per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato.

L'intera fattispecie è regolata dal R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, istitutivo dei corsi di Scuola e di Istituto Magistrale e ribadito chiaramente dal Decreto Interministeriale del 10 marzo 1997, dal Decreto Legge n. 297/1994 nonché dal D.P.R. n. 323/1998.

Il riconoscimento del valore abilitante del Diploma Magistrale è stato definitivamente suggellato dalla pronuncia del Consiglio di Stato, secondo cui: “è illegittimo il D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l'anno 2001/2002 la c.d. abilitazione magistrale, inserendoli nella III fascia della graduatoria di istituto e non nella II fascia. La disposizione è affetta da evidente eccesso di potere, in quanto contrastante con tutte le disposizioni di legge e di rango secondario, che sanciscono la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio. In altri termini, prima dell'istituzione della laurea in Scienza della Formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti



magistrali al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitati, secondo l'art. 53, R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197, d.l. 16 aprile 1994, n. 297" (Consiglio di Stato, parere n. 3813/2013) (doc. all. n. 2).

In ottemperanza a tale parere, il MIUR, durante l'aggiornamento di dette graduatorie, operato con D.M. 353/2014, ha, dunque, concesso ai docenti in possesso del diploma magistrale, la possibilità di presentare la domanda di inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto (dove sono collocati i docenti muniti di titolo abilitativo) (doc. all. n. 3).

Tuttavia, la possibilità di presentare domanda di inserimento nelle sopradette G.A.E. (utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato), in maniera del tutto illegittima, non è stata riconosciuta dal MIUR durante le operazioni di aggiornamento delle graduatorie poc'anzi menzionate, regolate dal D.M. 235/2014 (doc. all. n. 4).

Occorre sottolineare che il D.M. 235/2014 ha previsto la possibilità di presentare domanda di aggiornamento della propria posizione in graduatoria esclusivamente ai docenti già inseriti nelle G.A.E. (e, di conseguenza, registrati nella piattaforma telematica denominata "Istanze on line"). Tale facoltà di aggiornamento, peraltro, è stata concessa esclusivamente ai docenti già inseriti nelle graduatorie per cui è causa. Più precisamente, ai sensi del D.M. 235/2014, all'art. 9, commi 2 e 3, rubricato "*Modalità di presentazione delle domande*", (...) *la domanda* (n.d.r. di



permanenza, di aggiornamento e/o di trasferimento) (...) *dovrà essere presentata esclusivamente con modalità WEB (....) secondo le seguenti modalità (...):*

- a) *registrazione del personale interessato; (.....);*
- b) *inserimento della domanda via web.*

Lo stesso D.M. 235/2014, all'art. 10, comma 2, lettera b), rubricato “Regolarizzazioni ed esclusioni”, stabilisce che (...) *è motivo di esclusione (...) la domanda presentata in modalità difformi da quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3 (...).*

La piattaforma web denominata “Istanze on line”, tuttavia, non riconoscendo come titolo valido all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento il diploma magistrale, anche se conseguito entro l'a.s. 2001/2002, non dava la possibilità ai docenti in possesso di tale titolo di **registrarsi** nel sistema telematico del MIUR.

Il programma informatico concepito dal MIUR, sulla base delle disposizioni del D.M. 235/2014, dunque, impediva – e impedisce attualmente – alle ricorrenti anche solo di farsi riconoscere dal sistema quali docenti, con la conseguente aprioristica esclusione dalle procedure di aggiornamento delle graduatorie. Alcune delle odierne ricorrenti ha inoltrato una domanda cartacea, su iniziativa esclusivamente personale, che non ha avuto riscontro positivo.

Si rileva che dette graduatorie sono valide non solo per il conferimento di contratti a tempo determinato, ma anche per le nomine in ruolo.

Con sentenza n. 1973 del 16.04.2015, il Consiglio di Stato, in riforma della sentenza di primo grado, dopo aver ribadito che il diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 è titolo abilitante a tutti gli effetti di legge, ha, altresì, statuito che “(...) i criteri stabiliti dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito.



entro l'a.s. 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati (....)" con il conseguente obbligo conformativo, per il MIUR, consistente nel consentire **l'acquisizione delle domande di inserimento dei diplomati magistrali (ante 2001) nella terza fascia delle graduatorie permanenti ora ad esaurimento** (doc. all. n. 5).

Tanto premesso in fatto, si osserva quanto segue

In diritto

Preliminarmente

Nessun dubbio può sussistere sul fatto che la giurisdizione dell'attuale controversia sia da individuarsi in capo al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro. Esiste, infatti, un consolidato orientamento della Cassazione e del Consiglio di Stato secondo il quale, a seguito della trasformazione delle graduatorie relative ai singoli concorsi in graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento), dove sono inclusi tutti gli aspiranti docenti in possesso di abilitazione, è mutata la posizione giuridica soggettiva delle persone inserite nelle graduatorie stesse. Tale posizione è divenuta di "diritto soggettivo" poiché concerne una pretesa (all'inserimento in graduatoria) i cui fatti costitutivi corrispondono al possesso di un titolo ottenuto nei modi di legge. Una per tutte, Cassazione Civile a Sezioni Unite, Ordinanza n. 16756 del 23.07.2014: "In tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, **con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D. Lgs. 16.04.1994, n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario**, venendo in questioni determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165), **di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi,**



avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione, e non potendo configurarsi l'inerenza a procedure concorsuali – per le quali l'art. 63 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo – in quanto trattasi, piuttosto, dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili (Regola giurisdizione)”.

Si osserva, inoltre, che, a differenza della domanda avanzata innanzi al Consiglio di Stato (che ha portato alla sentenza n. 1973/2015 con la quale è stato annullato il D.M. 235/2014, giudizio instaurato in primo grado prima dell'emanazione delle graduatorie ad esaurimento ed incentrato sull'annullamento del suddetto Decreto Ministeriale), con il presente ricorso viene chiesto l'accertamento incidentale dell'illegittimità e la conseguente disapplicazione delle graduatorie ad esaurimento nella parte in cui, non contemplando il nominativo delle ricorrenti, le escludono dalla possibilità di essere individuate quale destinatarie di un contratto a tempo indeterminato.

Tale prospettazione è in perfetta corrispondenza anche con quanto previsto dallo stesso D.M. 235/2015 di aggiornamento delle graduatorie per il periodo 2014/2017, che all'art. 11, comma 6, stabilisce **“la giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al giudice ordinario in funzione del Giudice del lavoro”**.

La vicenda che qui ci occupa ha ad oggetto il diritto delle ricorrenti ad essere inserite nelle G.A.E. della scuola primaria e dell'infanzia, **in quanto in possesso**



dell'abilitazione richiesta per il relativo accesso (diploma di maturità magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002).

Abilitazione, peraltro, conseguita **prima della trasformazione** delle graduatorie da permanenti ad esaurimento.

Nello specifico, trattasi di graduatorie ad esaurimento (già permanenti) della provincia di Vicenza, dalle quali l'amministrazione scolastica attinge sia per il conferimento dei contratti a tempo indeterminato (nomine in ruolo) sia per i contratti a tempo determinato ("supplenze") degli insegnanti di ogni classe di concorso.

Il D.Lgs. 297/94 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione), all'art. 401, prevedeva che tali graduatorie avessero carattere permanente e che fossero periodicamente aggiornate con l'inserimento di nuovi docenti in possesso di abilitazione.

In seguito, la legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria del 2007), nell'intento di eliminare il risalente fenomeno del precariato nella scuola, ha disposto la trasformazione delle graduatorie provinciali "permanenti", istituite dalla legge 124/1999 (recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), in graduatorie "ad esaurimento" (art. 1, comma 605 e ss.); tale nuova disciplina legislativa, inoltre, consente **l'inserimento**, a pieno titolo, nelle graduatorie così configurate, a coloro che sono in **possesso di una abilitazione**, nonché, con riserva, a coloro che hanno in corso una procedura abilitante ordinaria o riservata. In altri termini, tale normativa ha dunque precluso nuovi inserimenti nelle graduatorie ad esaurimento.



Senonché le ricorrenti erano **già in possesso del titolo abilitante prima della trasformazione della graduatoria da permanente ad esaurimento**, ma il MIUR non riconosceva il valore abilitante del titolo posseduto.

Nel corso degli anni, infatti, i vari Decreti Ministeriali che hanno disposto l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento - da ultimo il D.M. 235/2014 - non hanno previsto la possibilità di inserimento di coloro che, al pari delle ricorrenti, fossero in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002.

Questo in quanto il MIUR non considerava "abilitante" tale titolo.

Il Consiglio di Stato, con parere n. 4929/2012 (doc. all. n. 6) ha riconosciuto il valore abilitante dei diplomi di scuola magistrale e di maturità magistrale conseguiti entro l'a.s. 2001/2002 nei seguenti termini: *"Prima della istituzione della laurea in Scienze della Formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923 n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 D.L. 16 aprile 1994 n. 297"* (Consiglio di Stato, parere n. 4929/2012).

Ricapitolando, con il citato parere il supremo organo di giustizia amministrativa ha stabilito che i docenti in possesso del diploma di scuola magistrale (e relative sperimentazioni purché corrispondenti), conseguito entro l'a.s. 2001/2002 sono da considerarsi abilitati per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia, mentre, i docenti in possesso del diploma di istituto magistrale (e relative sperimentazioni



purché corrispondenti), conseguito entro l'a.s. 2001/2002 sono da considerarsi abilitati sia per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia che per l'insegnamento nella scuola primaria.

Il contenuto del parere del Consiglio di Stato è stato poi recepito dal D.P.R. del 25 marzo 2014. In conseguenza del valore abilitante dei titoli di studio di cui trattasi, il MIUR ha riconosciuto il diritto dei docenti diplomati (con diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002) all'inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto (per la scuola dell'infanzia e/o primaria a seconda del titolo conseguito) a seguito dell'aggiornamento di dette graduatorie, operato con D.M. 353/2014.

Si evidenzia che da tali graduatorie l'amministrazione attinge esclusivamente per la stipula di contratti a tempo determinato.

Il valore di titolo abilitante del diploma magistrale non è stato, però, riconosciuto quale titolo valido ai fini dell'ingresso nelle graduatorie ad esaurimento (G.A.E.) dal MIUR durante l'aggiornamento di dette graduatorie, operato con D.M. 235/2014.

Questo nonostante i titoli abilitativi fossero stati conseguiti, come più volte ribadito, entro l'a.s. 2001/2002 e, quindi, ben prima della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento.

Il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, ai fini dell'inserimento nelle G.A.E., infine, ha ottenuto **definitiva consacrazione con la sentenza n. 1973 del 16 aprile 2015 del Consiglio di Stato.**

Con tale sentenza il Consiglio di Stato ha dichiarato **l'illegittimità del D.M. 235/2014 di aggiornamento delle G.A.E. nella parte in cui non consente ai titolari del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 la possibilità**



della presentazione della domanda di inserimento nelle G.A.E. valide per gli aa.ss. 2014/2017.

Secondo i Giudici di Palazzo Spada, infatti, *“non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell’inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali.* E ancora *“(...) Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l’iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell’iscrizione nelle graduatorie d’istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l’assunzione a tempo indeterminato. In tal senso, i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, l’inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati”*. (Consiglio di Stato, sentenza n. 1973 del 16.04.2015) .

Orbene è opportuno precisare che, con riferimento alle pronunce di annullamento di atti amministrativi a contenuto generale, si è da sempre osservato che alle stesse non si potesse riferire una mera efficacia *inter partes* della cosa giudicata, giacchè l’eliminazione dal mondo del diritto dell’atto a contenuto generale dispiega



immediatamente efficacia erga omnes, includendo anche i soggetti che non avessero partecipato al processo, ma che fossero interessati dagli effetti dell'atto caducato.

In effetti, proprio partendo da tali casi pratici, la dottrina è giunta ad individuare una categoria di atti, dato l'annullamento dei quali, viene a prodursi un effetto che non può considerarsi unicamente limitato alle sole parti processuali, ma che dispiega effetti *erga omnes*. Tale categoria è costituita dagli **atti regolamentari e quelli generali**, che si distinguono per il loro carattere di inscindibilità; gli stessi, infatti, contenendo una **disciplina applicabile ad una platea generalizzata**, determinano comunque la produzione **di effetti erga omnes anche in caso di loro annullamento** (Cfr. Cass., Sez. I, 13 marzo 1998 n. 2734, in Giust. Civ. Mass.1998, 573, secondo cui il principio di efficacia inter partes del giudicato amministrativo non trova applicazione con riguardo alle pronunce di annullamento di peculiari categorie di atti amministrativi, quali quelli aventi natura regolamentare e quelli aventi portata generale, determinando la relativa pronuncia di annullamento una **loro definitiva ablazione dalla sfera del rilevante giuridico**, attesane la **ontologica indivisibilità**, con conseguente efficacia di tale pronuncia nei confronti non solo dei singoli ricorrenti, ma di tutti i soggetti concretamente destinatari di essi, ancorché rimasti inerti in sede di tutela giurisdizionale amministrativa).

Il Tar Campania – Napoli, sez. IV con sentenza del 7 settembre 2012, n. 3811, ha ulteriormente ribadito, in caso di annullamento di atti generali e indivisibili, la **mancata applicazione** del divieto di estensione soggettiva del giudicato in materia di pubblico impiego, sancito dal comma 132, art. 1, legge 311/2004 e confermato dal comma 6, art. 41, D.L. 207/2008. Nel caso specifico, infatti, il Tar



ha ritenuto che *“la finalità che informa il divieto di estensione soggettiva non può essere estesa anche alle ipotesi in cui l’estensione degli effetti delle pronunce giurisdizionali non risulta in alcun modo idonea a determinare pregiudizi finanziari a carico dell’amministrazione ma, al contrario, a consentire l’esplicazione dei principi, riconducibili all’imparzialità e buon andamento, di par condicio e favor participationis”*.

Non si può, dunque, nutrire alcun dubbio che la sopracitata pronuncia caducatoria del Consiglio di Stato giovi anche alle odierne ricorrenti, con conseguente **esclusione della possibilità, da parte del MIUR, di respingere le richieste delle ricorrenti invocando disposizioni regolamentari definitivamente annullate dalla giustizia amministrativa.**

Alla luce di quanto sopra, risulta evidente il **diritto delle ricorrenti ad essere inserite a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento sia della scuola primaria che dell’infanzia in virtù del titolo abilitante di cui sono in possesso.**

ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI

Tanto in via subordinata, rispetto alle domande presenti in ricorso, quanto in via autonoma, si spiega domanda risarcitoria in termini economici.

In via subordinata in quanto, ove si ritenga di non poter consentire l’ammissione in G.A.E., parte ricorrente dovrà essere risarcita di tutti gli stipendi non percepiti da quando è in possesso del titolo di studio abilitante e per tutti i danni che dovranno essere quantificati in ragione delle future opportunità di lavoro che andranno perse non potendo attingere dalla GAE.

La restitutio in integrum, pertanto, sarà pari alla somma dovuta a titolo di stipendi per un insegnante abilitato in G.A.E. o prima fascia G.I.



In ogni caso, ove, come si auspica, verrà ottenuto il risarcimento del danno in forma specifica e, dunque, l'ammissione in G.A.E., parte ricorrente dovrà in ogni caso essere risarcita per tutte le occasioni di lavoro perdute a causa dell'illegittimo diniego perpetrato per un decennio con riguardo al valore del titolo di studio.

Equitativamente, pertanto, si chiede la condanna del Ministero intimato al pagamento della somma, maggiore o minore che si ritenga di giustizia, per ogni anno di ammissione in G.A.E. e della I fascia delle G.I. che è stato perso sino all'ammissione (decretata in accoglimento della domanda risarcitoria in forma specifica accolta).

ISTANZA CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C.

Per tutto quanto sopra rappresentato in fatto e in diritto, sussistono, nel caso di specie, entrambi i requisiti del *fumus boni juris* e del *periculum in mora* necessari ai fini della concessione dei provvedimenti di urgenza ex art. 700 c.p.c..

Per quanto attiene al *fumus boni juris*, si ritiene che la verosimiglianza dell'esistenza del diritto appaia provata, in quanto è già stato annullato, con efficacia *erga omnes*, il D.M. 235/2014 da parte del Consiglio di Stato (sentenza n. 1973/2015) nella parte in cui non ha previsto la possibilità di inserimento nelle G.A.E. di coloro che sono in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002.

Dunque le pretese delle odierne ricorrenti appaiono fondate.

Circa il *periculum in mora* va considerato che, ove la presente istanza non venisse accolta, alle ricorrenti deriverebbe un grave e irreparabile danno dato che le “graduatorie” di cui si discute hanno valenza triennale (aa.ss. 2014/2017), ai fini tanto delle immissioni in ruolo quanto delle supplenze annuali, fermo restando i



limiti imposti dalla L. n. 107/2015 che ne ha decretato la cancellazione, una volta completata la nomina di tutti i candidati inclusi.

Inoltre l'inserimento con riserva delle ricorrenti in dette graduatorie consentirebbe l'inclusione, seppure sempre in via non definitiva, anche nella prima fascia delle graduatorie di istituto.

In più si deve considerare che la legge 107/2015, all'**art. 1, co. 95/100**, prevede un piano di assunzioni straordinario: *(95. Per l'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al termine delle quali sono soppresse le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi anteriormente al 2012. Per l'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' altresì autorizzato a coprire gli ulteriori posti di cui alla Tabella 1 allegata alla presente legge, ripartiti tra i gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria e le tipologie di posto come indicato nella medesima Tabella, nonché tra le regioni in proporzione, per ciascun grado, alla popolazione scolastica delle scuole statali, tenuto altresì conto della presenza di aree montane o di piccole isole, di aree interne, a bassa densità demografica o a forte processo migratorio, nonché di aree caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica. I posti di cui alla Tabella 1 sono destinati alla finalità di cui ai commi 7 e 85. Alla*



ripartizione dei posti di cui alla Tabella 1 tra le classi di concorso si provvede con decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, sulla base del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche medesime, ricondotto nel limite delle graduatorie di cui al comma 96. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, i posti di cui alla Tabella 1 confluiscono nell'organico dell'autonomia, costituendone i posti per il potenziamento. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, i posti per il potenziamento non possono essere coperti con personale titolare di contratti di supplenza breve e saltuaria. Per il solo anno scolastico 2015/2016, detti posti non possono essere destinati alle supplenze di cui all'articolo 40, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e non sono disponibili per le operazioni di mobilità, utilizzazione o assegnazione provvisoria.

96. Sono assunti a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui al comma 95:

a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;

b) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di



preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017.

97. Al piano straordinario di assunzioni partecipano i soggetti di cui al comma 96. Alle fasi di cui al comma 98, lettere b) e c), partecipano i soggetti che abbiano presentato apposita domanda di assunzione secondo le modalità e nel rispetto dei termini stabiliti dal comma 103. I soggetti che appartengono ad entrambe le categorie di cui alle lettere a) e b) del comma 96 scelgono, con la stessa domanda, per quale delle due categorie essere trattati.

98. Al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:

a) i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), sono assunti entro il 15 settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto di cui al primo periodo del comma 95, secondo le ordinarie procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di competenza degli uffici scolastici regionali;

b) in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nella fase di cui alla lettera a) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1° settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto che residuano dopo la fase di cui alla lettera a), secondo la procedura nazionale di cui al comma 100;

c) in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere



a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nelle fasi di cui alle lettere a) o b) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1° settembre 2015, nel limite dei posti di cui alla Tabella 1, secondo la procedura nazionale di cui al comma 100.

99. Per i soggetti assunti nelle fasi di cui alle lettere b) e c) del comma 98, l'assegnazione alla sede avviene al termine della relativa fase, salvo che siano titolari di contratti di supplenza diversi da quelli per supplenze brevi e saltuarie. In tal caso l'assegnazione avviene al 1° settembre 2016, per i soggetti impegnati in supplenze annuali, e al 1° luglio 2016 ovvero al termine degli esami conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado, per il personale titolare di supplenze sino al termine delle attività didattiche. La decorrenza economica del relativo contratto di lavoro consegue alla presa di servizio presso la sede assegnata.

100. I soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 98, lettere b) e c), se in possesso della relativa specializzazione, esprimono l'ordine di preferenza tra posti di sostegno e posti comuni. Esprimono, inoltre, l'ordine di preferenza tra tutte le province, a livello nazionale. In caso di indisponibilità sui posti per tutte le province, non si procede all'assunzione. All'assunzione si provvede scorrendo l'elenco di tutte le iscrizioni nelle graduatorie, dando priorità ai soggetti di cui al comma 96, lettera a), rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, in base al punteggio posseduto per ciascuna classe di concorso), e, **inoltre, all'art. 1, co. 105: “A decorre dal primo settembre 2015, le graduatorie di cui al comma 96, lettera b), se esaurite, perdono efficacia ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata”, è prevista la cancellazione definitiva delle graduatorie ad esaurimento (doc. all. n. 7).**



Nella presente vicenda si deve, pertanto, correttamente ritenere che il “*periculum in mora*” sussista “*in re ipsa*”, dato che, in attesa di una decisione del giudice in via ordinaria, le odierne ricorrenti si vedrebbero preclusa la possibilità di essere destinatarie di proposte di contratti a tempo indeterminato e determinato.

Tanto determina un pregiudizio professionale e personale, non altrimenti riparabile, anche sotto il profilo dell'impossibilità di esprimere e sviluppare la propria professionalità e delle relazioni sociali.

Si tratta, evidentemente di un “danno” che va oltre al profilo strettamente economico.

In tal senso il primo pronunciamento del Giudice del Lavoro di Cremona che ha accertato senza riserve il diritto dei docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro il 2001/2002 ad essere inseriti nella terza fascia delle Graduatorie a Esaurimento.

Infatti, è del nord il primo docente ad essere inserito immediatamente nelle Graduatorie a Esaurimento di interesse. La sentenza, lucida e precisa nella sua ricostruzione, rivela che il Collegio giudicante non ha dubbi sul fatto che “i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante” e conviene con le tesi sostenute dal ricorrente, rilevando che “il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali”. Tale decisione, cui hanno fatto seguito altre ordinanze cautelari favorevoli, ha indotto il MIUR a diffondere le note prot. n. 2198 del 30.06.2015 e prot. n. 19621 del 6 luglio 2015 (doc. all. n.



8/9), con le quali si rende noto agli Uffici Scolastici Regionali che, a far data dal 29.06.2015, sarebbe stata disponibile la funzione per l'inserimento nelle graduatorie della scuola dell'infanzia e/o primaria degli aspiranti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, mettendo così la parola fine a un'ingiusta esclusione durata 15 anni.

Si aggiunga, infine, l'ordinanza cautelare del 03.08.2015, emessa da codesto On. Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro, Dott. Gaetano Campo, che riconosce il diritto delle ricorrenti di presentare domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento, ove le ricorrenti sono rappresentate dalle insegnanti che hanno conseguito il diploma magistrale entro l'anno scolastico 2001/02 (doc. all. n. 10).

Per tutto quanto sin qui osservato, sono da ritenere sussistenti entrambi i requisiti necessari per la richiesta di un provvedimento ex art. 700 c.p.c. , sia sotto il profilo del “*fumus boni juris*” sia sotto quello del “*periculum in mora*” visto in particolare il pregiudizio grave e irreparabile per le ricorrenti ove l'Ill.mo Tribunale adito non adottasse il provvedimento urgente, che qui viene richiesto, assicurando in tal modo provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.

Tutto ciò premesso ed esposto, il sottoscritto procuratore, nella qualità di cui sopra,

chiede

che l'Ill.mo Giudice del Lavoro di Vicenza voglia fissare udienza di discussione della presente controversia innanzi a sé, per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI



Piaccia al Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione respinta, accogliere il presente ricorso e conseguentemente

In via cautelare

voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Vicenza, per tutte le ragioni di cui in narrativa, sia in fatto sia in diritto, previa disapplicazione e/o revoca e/o annullamento e/o inefficacia di ogni provvedimento amministrativo ritenuto ostativo delle Graduatorie ad Esaurimento definitive dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (USRV) – Ufficio VIII Ambito Territoriale di Vicenza per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria:

- disporre l'inserimento con riserva delle ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Vicenza della scuola dell'infanzia e della scuola primaria valide per il triennio 2014/2017, con la posizione e con il punteggio a loro spettanti.

Nel merito

In via principale

Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Vicenza, per tutte le ragioni di cui in narrativa, sia in fatto sia in diritto, previa disapplicazione e/o revoca e/o annullamento e/o inefficacia degli atti e provvedimenti amministrativi ostativi:

- accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti all'inserimento senza riserve nelle Graduatorie ad Esaurimento, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto – Ufficio VIII Ambito Territoriale di Vicenza, per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria valide per gli anni scolastici 2014/2017;
- condannare le amministrazioni resistenti a emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire l'inserimento a pieno titolo e senza riserve delle ricorrenti nelle predette graduatorie ad esaurimento per la classe di concorso scuola primaria e



dell'infanzia, con decorrenza dall'approvazione delle G.A.E. per gli anni 2014/2017, e nella posizione derivante dal punteggio attribuibile alle medesime applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento, con tutte le conseguenze di legge.

In subordine

Voglia condannare il MIUR a pagare a parte ricorrente la somma, maggiore o minore che si ritenga di giustizia, per ogni anno di ammissione in G.A.E. e dalla I fascia del G.I. che è stato perso sino all'ammissione (decretata in forma specifica da codesto On.le Tribunale).

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.

In via istruttoria

Fatta salva ogni ulteriore deduzione e produzione, si depositano i seguenti documenti:

- 01) DPR 25.03.2014
- 02) Parere Consiglio di Stato, n. 3813/2013
- 03) D.M. n. 353/2014
- 04) D.M. n. 235/2014
- 05) Sentenza C.d.S. n. 1973/2015
- 06) Legge n. 107/2015
- 07) Prot. MIUR n. 2198/2015
- 08) Prot. MIUR n. 19621/2015
- 09) Ordinanza cautelare GL, R.G. n. 845/2015 Tribunale di Vicenza, Dott. Gaetano Campo
- 10) Fascicolo Baio Irene



- 11) Fascicolo Berardinelli giulia
- 12) Fascicolo Biondolillo eleonora
- 13) Fascicolo Bombaci Paola
- 14) Fascicolo Bordignon Michela
- 15) Fascicolo Camazzola Katia
- 16) Fascicolo Dalla Rosa Laura
- 17) Fascicolo D'Aversa Daniela
- 18) Fascicolo De Biase Anna
- 19) Fascicolo Di Risio Manuela
- 20) Fascicolo Filippi Selenia
- 21) Fascicolo Peruzzo Francesca
- 22) Fascicolo Portinari Beatrice
- 23) Fascicolo Russo Irene
- 24) Fascicolo Santoro Annalisa
- 25) Fascicolo Sasso Ivana
- 26) Fascicolo Simioni Gloria
- 27) Fascicolo Sinigaglia Emanuela
- 28) Fascicolo Stizzoli Elena
- 29) Fascicolo Toaldo Samantha
- 30) Fascicolo Trevisan Milena
- 31) dichiarazione sostitutiva di certificazione della situazione reddituale delle
ricorrenti

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA

NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI

(EX ART. 151 C.P.C.)



Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende le ricorrenti giuste procure in calce al presente ricorso,

PREMESSO CHE

- il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto delle ricorrenti alla presentazione della domanda ed al successivo inserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento della provincia di Vicenza per la classe concorsuale AAA e EEE;
- l'art. 10, comma 5, della legge recante norme per la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (...)”, in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo di oltre 100.000 insegnanti, prevede la facoltà, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie, di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali;
- ciò implica che tutti i candidati attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento potranno concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti territoriali, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno di tali candidati all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione;
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso ut supra deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, vigenti per gli anni scolastici 2014/2017.

RILEVATO CHE

- la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;
- l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella



decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato, 19 febbraio 1990, n. 106, “[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino – potenziale convenuto in giudizio – di prendere visione costante del Foglio degli Annunci Legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]”;

- la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale appare comunque oltremodo onerosa per le ricorrenti;

- già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205, aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;

- il TAR Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente – quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

- anche i Tribunali del lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che “[...] l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c., autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.08.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]” (Tribunale di



Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 – provvedimento del 01.09.2011 pubblicato nel sito internet del MIUR).

RILEVATO, INFINE, CHE

tale forma di notifica continua ad essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive (si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo: <http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami> 12

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

FA ISTANZA

affinchè la S.V. Ill.ma, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per la classe di concorso della Scuola dell'Infanzia (AAA) e Scuola Primaria (EEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017 – attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR dei seguenti dati:

- a) autorità giudiziaria avanti alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome dei ricorrenti e indicazione dell'amministrazione intimata;
- c) sunto dei motivi del ricorso;
- d) indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come “tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i



101 ambiti territoriali italiani, per la classe di concorso Scuola per l'Infanzia (AAA) e Scuola Primaria (EEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017 e, in particolare, i docenti inseriti (per le suddette classi concorsuali) nell'ambito territoriale di Vicenza”;

e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Ai sensi della Legge sul contributo unificato, si dichiara che il presente ricorso è esente in quanto le ricorrenti hanno dichiarato un reddito inferiore alla soglia di € 34.107,72, ai sensi dell'art. 37 del DL 06.07.2011, n. 98 (Legge 15.07.2011, n. 111) e del DM 02.07.2012, come da autocertificazioni che si producono.

Con osservanza.

Vicenza, 11.12.2015

Avv. Stefania Ottofaro

